



Decreto federale concernente le vie ciclabili, i sentieri e i percorsi pedonali (controprogetto diretto all’iniziativa popolare «Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali [Iniziativa per la bici]»)

del 13 marzo 2018

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l’iniziativa popolare «Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri
e percorsi pedonali (Iniziativa per la bici)», depositata il 1° marzo 2016²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 agosto 2017³,

decreta:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 88 Sentieri, percorsi pedonali e vie ciclabili

¹ La Confederazione emana principi sulle reti di sentieri, percorsi pedonali e vie ciclabili.

² Può sostenere e coordinare i provvedimenti dei Cantoni e di terzi per la realizzazione e la manutenzione di tali reti, nonché per informare sulle medesime. In tale contesto rispetta le competenze dei Cantoni.

³ Nell’adempimento dei suoi compiti, prende in considerazione tali reti. Sostituisce i sentieri, i percorsi pedonali o le vie ciclabili che deve sopprimere.

¹ RS 101
² FF 2016 1493
³ FF 2017 5033

II

Il presente controprogetto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni. Se l'iniziativa popolare «Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali (Iniziativa per la bici)» non è ritirata, è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni unitamente all'iniziativa, secondo la procedura di cui all'articolo 139b della Costituzione federale.⁴

Consiglio degli Stati, 13 marzo 2018

Consiglio nazionale, 13 marzo 2018

La presidente: Karin Keller-Sutter

Il presidente: Dominique de Buman

La segretaria: Martina Buol

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Esito della votazione popolare ed entrata in vigore

¹ La presente modifica costituzionale è stata accettata dal Popolo e dai Cantoni il 23 settembre 2018⁵.

² Conformemente all'articolo 15 capoverso 3 della legge federale del 17 dicembre 1976⁶ sui diritti politici, essa è entrata in vigore il 23 settembre 2018.

12 febbraio 2019

Cancelleria federale

⁴ FF 2018 1549

⁵ FF 2019 1181

⁶ RS 161.1